

Decisioni del Consiglio nazionale del 14.6.2018
Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del
19.2.2019

2

Codice delle obbligazioni

(controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2016¹,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 55, titolo marginale, nonché cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

Maggioranza:
C. Responsabilità del padrone di azienda e per le imprese effettivamente controllate
I. Responsabilità del padrone di azienda

^{1bis} Le imprese che sono tenute per legge a rispettare anche all’estero le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell’ambiente rispondono anch’esse conformemente ai suddetti principi del danno cagionato all’estero alla vita, all’integrità fisica o alla proprietà da imprese sotto il loro controllo effettivo nell’esercizio delle loro incombenze di servizio o d’affari mediante la violazione di norme per la salvaguardia dei diritti umani o dell’ambiente. Le imprese non rispondono in particolare ove provino di aver adottato le misure di salvaguardia dei diritti umani e dell’ambiente richieste dalla legge allo scopo di prevenire l’insorgere di simili danni o di non aver potuto influire sul comportamento dell’impresa controllata cui sono riferibili le violazioni in questione.

Maggioranza:

^{1bis} *Stralciare*

^{1ter} Un’impresa non è ritenuta controllare un’altra impresa per il solo fatto che quest’ultima dipende economicamente da lei.

¹ FF 2017 325

² RS 220

Maggioranza:

¹ter *Stralciare*

Maggioranza:

Art. 55a

Maggioranza:
II. Responsabilità per le imprese effettivamente controllate

¹ Le imprese che sono tenute per legge a rispettare anche all'estero le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente rispondono del danno alla vita, all'integrità fisica o alla proprietà cagionato all'estero da imprese sotto il loro controllo effettivo nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari mediante la violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente.

Maggioranza:

² Le imprese non rispondono ove provino di aver adottato le misure di cui all'articolo 716a^{bis} allo scopo di prevenire l'insorgere di simili danni o di non aver potuto influire sul comportamento dell'impresa controllata cui sono riferibili le violazioni in questione.

Maggioranza:

³ Un'impresa controlla effettivamente un'altra impresa se:

1. esercita direttamente o indirettamente la maggioranza dei voti nell'organo supremo;
2. ha direttamente o indirettamente nominato o revocato la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; o
3. esercita un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi; la sola dipendenza economica non attesta di per sé l'esistenza di un controllo effettivo.

Maggioranza:

⁴ Il presente articolo non fonda alcuna responsabilità per i rapporti commerciali con terzi.

Maggioranza:

⁵ Le persone danneggiate all'estero non possono desumere dal presente articolo alcuna pretesa nei confronti dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione né delle persone fisiche incaricate della gestione dell'impresa.

Maggioranza:

⁶ L'impresa controllante può essere convenuta in giudizio soltanto se:

- a. l'impresa controllata all'estero è caduta in fallimento o ha ottenuto la moratoria; o
- b. è reso verosimile che promuovere l'azione all'estero nei confronti dell'impresa controllata risulterebbe più difficile di quanto non sia promuoverla in Svizzera nei confronti dell'impresa controllante, in particolare poiché non vi è da attendersi che il giudice estero pronunci entro un congruo termine una decisione riconoscibile in Svizzera.

Art. 716a, cpv. 1 n. 5 e 10

¹ Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, nonché l'osservanza anche all'estero delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente;
10. nelle società tenute ad adottare provvedimenti che assicurino il rispetto anche all'estero delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente: la stesura della relazione di cui all'articolo 961e.

Maggioranza:

10. nelle società tenute ad adottare anche all'estero provvedimenti che assicurino il rispetto delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente: la stesura della relazione di cui all'articolo 716a^{bis} capoverso 1 numero 4.

Art. 716a^{bis}

2a. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

¹ Il consiglio d'amministrazione adotta provvedimenti volti a garantire che la società rispetti anche all'estero, nei settori in cui opera, le pertinenti disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente. Rileva e valuta le ripercussioni eventuali ed effettive dell'attività aziendale sui diritti umani e sull'ambiente. Tenuto conto delle possibilità di influsso della società, adotta provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi rilevati e a rimediare alle violazioni. Vigila sull'efficacia dei provvedimenti e riferisce in merito. Tale dovuta diligenza si estende anche alle ripercussioni dell'attività delle imprese controllate e delle relazioni commerciali con terzi.

Maggioranza:

¹ Il consiglio d'amministrazione adotta provvedimenti volti a garantire che la società rispetti anche all'estero, nei settori in cui opera, le pertinenti disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente (dovuta diligenza). Il consiglio d'amministrazione ha nello specifico i compiti seguenti:

1. accerta e valuta le ripercussioni eventuali ed effettive dell'attività aziendale sui diritti umani e sull'ambiente;
2. tenuto conto delle possibilità di influsso della società, adotta provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi rilevati e a rimediare alle violazioni;
3. vigila sull'efficacia dei provvedimenti;
4. riferisce in merito all'adempimento degli obblighi di cui ai numeri 1-3.

Minoranza:

4. riferisce in merito all'adempimento degli obblighi di cui ai numeri 1-3. La relazione è resa accessibile al pubblico.

² Nell'ambito della dovuta diligenza, il consiglio d'amministrazione si occupa in primo luogo delle ripercussioni più gravi per i diritti umani e l'ambiente. Salvaguarda il principio dell'adeguatezza.

Maggioranza:

² La dovuta diligenza si estende anche alle ripercussioni dell'attività delle imprese controllate e delle relazioni commerciali con terzi.

Minoranza:

² La dovuta diligenza si estende anche alle ripercussioni dell'attività delle imprese controllate e delle relazioni commerciali con i fornitori.

Maggioranza:

^{2bis} Il consiglio d'amministrazione si occupa in primo luogo delle ripercussioni più gravi per i diritti umani e l'ambiente. Salvaguarda il principio dell'adeguatezza.

³ Il presente articolo si applica alle società che per due esercizi consecutivi, da sole o unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano due dei valori seguenti:

- a. somma di bilancio di 40 milioni di franchi;
- b. cifra d'affari di 80 milioni di franchi;
- c. 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

⁴ Il presente articolo si applica anche alle società le cui attività comportano un rischio particolarmente elevato di violare anche all'estero le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente. Non si applica alle società per le quali tale rischio è da ritenersi minimo. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Maggioranza:

⁴ Il presente articolo si applica anche alle società le cui attività all'estero comportano un rischio particolarmente elevato di violare le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente. Non si applica alle società per le quali tale rischio è da ritenersi minimo. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

⁵ In linea di principio il presente articolo non si applica alle società controllate da un'impresa cui l'articolo si applica. Eccezion fatta per l'obbligo di riferire, si applica tuttavia anche alle società che a loro volta controllano una o più imprese estere, se unitamente a queste ultime oltrepassano i valori di cui al capoverso 3 e le loro attività sono strettamente connesse o le attività delle imprese estere comportano un rischio particolare ai sensi del capoverso 4.

Maggioranza:

⁵ Se si applica già all'impresa controllante, il presente articolo non si applica alle società controllate. Eccezion fatta per l'obbligo di riferire, che incombe all'impresa controllante, il presente articolo si applica tuttavia anche alle società che:

1. unitamente alle imprese estere da esse controllate, oltrepassano i valori di cui al capoverso 3 e le cui attività sono strettamente connesse con tali imprese estere;
2. controllano imprese estere la cui attività comporta un rischio particolare ai sensi del capoverso 4.

⁶ Qualora rimandi alle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente anche all'estero, la legge si riferisce alle pertinenti norme internazionali vincolanti per la Svizzera.

Maggioranza:

⁶ Qualora rimandi alle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente anche all'estero, la legge si riferisce alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e vincolanti per la Svizzera, per quanto si prestino a essere applicate anche nei confronti delle imprese.

Maggioranza:

⁷ La responsabilità per la violazione di tali obblighi è retta dall'articolo 55a.

Art. 759a

Ca. Esclusione
della responsabi-
lità

È esclusa la responsabilità dei membri del consiglio d'amministrazione e delle persone fisiche incaricate della gestione nei confronti di persone la cui vita o integrità o le cui proprietà siano stati danneggiati all'estero da un'impresa controllata dalla società a causa di una

violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero.

Stralciare l'intero articolo

Art. 810 cpv. 2 n. 4

² Fatte salve le disposizioni seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

4. la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni nonché delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero;

Art. 810a

IIa. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

L'articolo 716a^{bis} è applicabile per analogia.

5. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

Art. 901

L'articolo 716a^{bis} è applicabile per analogia.

Art. 918a

Ca. Esclusione della responsabilità

È esclusa la responsabilità delle persone fisiche incaricate dell'amministrazione o della gestione nei confronti di persone la cui vita o integrità o le cui proprietà siano stati danneggiati all'estero da un'impresa controllata dalla società cooperativa a causa di una violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero.

Stralciare l'intero articolo

Capo terzo^a:

Relazione sull'osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

Minoranza:
Stralciare

Art. 961e

¹ Le imprese tenute per legge al rispetto delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente anche all'estero presentano una relazione in cui rendono conto dell'adempimento di ognuno degli obblighi di cui all'articolo 716^a^{bis}.

² La relazione è resa accessibile al pubblico.

Maggioranza:

Art. 961e

A. Pubblicazione della relazione sulla dovuta diligenza

La relazione di cui all'articolo 716^a^{bis} capoverso 1 numero 4 dev'essere resa accessibile al pubblico.

Minoranza:

Stralciare l'intero articolo

Maggioranza:

Art. 961f

A. Verifica della relazione

¹ L'impresa può far verificare la relazione di cui all'articolo 716^a^{bis} capoverso 1 numero 4 da un perito revisore abilitato, perché ne attesti la conformità alle disposizioni legali.

² Il perito revisore abilitato verifica se vi sia motivo di ritenere che la relazione non sia conforme alle disposizioni legali.

^{2bis} Il giudice chiamato a giudicare un'azione secondo l'articolo 55a tiene conto dell'attestato del perito revisore abilitato.

³ Gli articoli 729 e 730b si applicano per analogia.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile³

Art. 69a^{bis}

3. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

¹ L'articolo 716a^{bis} del Codice delle obbligazioni è applicabile per analogia.

² È esclusa la responsabilità dei membri della direzione nei confronti di persone la cui vita o integrità o le cui proprietà siano stati danneggiati all'estero da un'associazione o impresa controllata dall'associazione a causa di una violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero.

Maggioranza:

² Stralciare

2. Legge federale del 18 dicembre 1987⁴ sul diritto internazionale privato

Art. 139a

g. Violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

¹ Nel caso di pretese concernenti danni cagionati all'estero alla vita, all'integrità fisica o alla proprietà mediante la violazione di norme per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente e dirette contro società che secondo il diritto svizzero sono tenute a osservare tali norme anche all'estero, l'illiceità e la colpevolezza sono giudicate conformemente a dette norme. Sono nondimeno regolate dal diritto applicabile secondo l'articolo 133 se questo, alla luce del suo scopo e delle sue conseguenze, produce una decisione equanime secondo la concezione giuridica svizzera oppure se l'illiceità e la colpevolezza sussistono soltanto secondo tale diritto.

Maggioranza:

g. Responsabilità per le violazioni delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero commesse da imprese controllate

Maggioranza:

Le pretese dirette contro una società avente la sede, l'amministrazione principale o lo stabilimento principale in Svizzera a seguito della violazione, da parte di una società estera sotto il suo effettivo controllo, di disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente ai sensi dell'articolo 716a^{bis} capoverso 6 CO sono regolate dal diritto svizzero.

² La responsabilità per tali pretese o l'esonero da tale responsabilità di una società con sede in Svizzera avente il controllo effettivo di una società con sede all'estero sono regolate dal diritto svizzero.

Maggioranza:

² Stralciare

³ RS 210

⁴ RS 291

³ È fatto salvo l'articolo 132.

Maggioranza:

³ *Stralciare*

Minoranza:

Stralciare l'intero articolo

Maggioranza:

Art. 142 cpv. 3

³ In caso di pretese inerenti alla violazione di disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 716^{bis} capoverso 6 CO si tiene conto degli obblighi di diligenza previsti dal diritto che regola la società convenuta.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.